

**PIANO DEL CONSUMATORE - R.G. N. 2/2020**



**TRIBUNALE DI BIELLA  
UFFICIO FALLIMENTARE**

Il Giudice designato, dott.ssa \_\_\_\_\_  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.12.2020,  
ha emesso il seguente

**DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE**

rilevato che, con ricorso depositato in data 8.7.2020, \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) – con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_ del Foro di Bergamo – ha proposto la soddisfazione del creditore \_\_\_\_\_ ca S.p.A. in base ad un piano del consumatore ai sensi degli artt. 7 e ss. della Legge n. 3 del 2012, con allegata relazione particolareggiata redatta dal professionista nominato da questo Tribunale per svolgere i compiti e le funzioni di OCC (ex art. 15, co. 9 L. cit.), dott. \_\_\_\_\_; ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 9 L. cit. considerato che la ricorrente risiede in \_\_\_\_\_ visto il proprio decreto depositato in data 16.9.2020 con il quale, rilevato il difetto del termine di irrevocabilità nella proposta d'acquisto presentata dal Sig. \_\_\_\_\_ e sottoscritta in data 20.2.2020, era stato assegnato termine perentorio di giorni quindici "*per fornire la prova della sussistenza ad oggi dell'impegno all'acquisto già formulato dal Sig. \_\_\_\_\_ con la proposta*" suddetta; rilevato che la ridetta prova è stata fornita mediante il deposito in data 24.9.2020 di nuova proposta irrevocabile d'acquisto formulata dal \_\_\_\_\_ e sottoscritta in pari data; visto il proprio decreto del 19.10.2020 con il quale – ritenuto che il piano, con la nuova documentazione prodotta, fosse conforme ai requisiti di legge – è stata fissata l'udienza per l'omologazione; rilevato che all'udienza del 16.12.2020 la ricorrente ha insistito per l'omologazione del piano e il professionista OCC ha depositato le ricevute della comunicazione, effettuata a mezzo pec, del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza al creditore ( \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_

S.p.A. e, per essa, \_\_\_\_\_ S.r.l.), nonché della pubblicazione di tale ultimo decreto sul sito [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it) ed ha dichiarato che il creditore non ha presentato alcuna osservazione alla proposta di piano;

ribadita la sussistenza dei presupposti di legge, già verificata con i precedenti provvedimenti in atti, in quanto la ricorrente, sulla base di quanto risulta dal ricorso e dalla relazione particolareggiata redatta dal professionista con funzioni di OCC conformemente a quanto previsto dall'art. 9, co. 3 bis L. cit.:

- versa in stato di sovraindebitamento ex art. 6 L. cit. in quanto la sua situazione finanziaria è di effettivo ed insanabile squilibrio, con conseguente rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, potendo disporre soltanto delle entrate legate al reddito da lavoro dipendente;
- è "consumatore" secondo la definizione fornita dall'art. 6, co. 2, lett. b) L. cit. avendo contratto il proprio debito per l'acquisto dell'abitazione da destinare a residenza familiare;
- non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla L. cit.;
- non ha fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. cit.;
- non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L. cit.;
- ha fornito documentazione che consente di ricostruire completamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- non ha compiuto atti in frode ai creditori;

rilevato che l'esposizione debitoria della ricorrente, per come allegata dalla stessa, è la seguente:

- €. 26.531,24 nei confronti di \_\_\_\_\_ anca S.p.A. (creditore ipotecario);
- €. 2.053,99 oltre accessori nei confronti del professionista con funzioni di OCC, dott. \_\_\_\_\_;
- €. 1.000 oltre accessori nei confronti del difensore, avv. \_\_\_\_\_ ;
- €. 1.000 oltre accessori nei confronti di \_\_\_\_\_ ;
- €. 1.200 oltre accessori nei confronti del \_\_\_\_\_

rilevato che, dalla lettura del ricorso e della relazione dell'OCC, emerge che le cause della crisi sono connesse, dapprima, alla perdita dell'occupazione da parte del Sig.

\_\_\_\_\_ (allora marito della ricorrente) nel corso del 2006, che ha reso l'odierna

ricorrente la sola a farsi carico del sostentamento del nucleo familiare e, quindi, alla successiva separazione dei coniugi;

dato atto che il piano proposto prevede:

- la messa a disposizione da parte della ricorrente di €. 8.000 (somma liquida e disponibile sul \_\_\_\_\_ intestato alla stessa ricorrente ed acceso presso \_\_\_\_\_ Filiale n. \_\_\_\_\_);

- la vendita dell'immobile sito nel Comune \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (meglio descritto in ricorso) da effettuarsi ad opera del nominando liquidatore mediante asta competitiva previa pubblicità dell'avviso di vendita nelle forme di cui all'art. 107 L.F. e per un importo non inferiore ad €. 10.000 (base d'asta corrispondente al prezzo oggetto della proposta irrevocabile d'acquisto formulata dal Sig. \_\_\_\_\_);

dato atto, altresì, che con le suddette somme la ricorrente prevede la soddisfazione dei creditori prededucibili nella misura del 100% e del creditore ipotecario (in misura non predeterminabile, anche perché correlata all'effettivo ammontare del prezzo di aggiudicazione dell'immobile), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, co. 4 bis L. cit.; rilevato che l'immobile sopra citato è oggetto di pignoramento immobiliare (notificato in data 10.7.2018) e di conseguente procedura di espropriazione immobiliare, incardinata dinanzi al Tribunale di Biella al n. 108/2018 R.G.E.;

ritenuta, pertanto, la originaria sussistenza dei presupposti per emettere il provvedimento di cui

all'art. 12 bis L. 3/2012 comma 2, secondo il quale *“quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”*;

rilevato, infatti, come *in re ipsa* l'eventuale prosecuzione dell'esecuzione forzata immobiliare RGE n. 108/2018 potrebbe pregiudicare irrimediabilmente la fattibilità e l'essenza stessa del piano, anche considerato che l'offerta irrevocabile di acquisto del 24.9.2020, dalla quale deriva in tempi brevi l'altra parte della liquidità necessaria per la distribuzione di somme nell'ambito del piano del consumatore, è in modo esplicito risolutivamente condizionata alla mancata omologazione definitiva del piano del consumatore;

rilevato ancora che ai sensi dell'art. 13 L. cit. è opportuno che il professionista OCC rimanga in carica come liquidatore, al fine di procedere e, nel più breve tempo possibile, alla vendita dell'immobile sopra indicato con le modalità indicate nel piano e di seguito meglio specificate e, quindi, ai pagamenti nei confronti dei vari creditori; verificata, quindi, la fattibilità del piano, attestata anche dal professionista OCC, nonché l'assenza di cause ostative all'omologazione ai sensi dell'art. 12 bis, co. 3 L. cit. (mancata previsione del pagamento di crediti impignorabili o dei crediti di cui all'art. 7, co. 1 terzo periodo L. cit.); dato atto che non sono state formulate contestazioni da parte del creditore; ritenuto, in base a quanto già evidenziato, che la ricorrente sia meritevole di accedere alla procedura, potendosi escludere – sulla base di quanto risulta dal ricorso e dalla relazione del professionista OCC – che ella abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento; letto l'art. 12 bis L. n. 3/2012;

#### **P.Q.M.**

OMOLOGA il piano del consumatore, così come integrato con la produzione documentale del 24.9.2020, presentato da \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), residente in \_\_\_\_\_

DICHIARA che non possono essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive – in specie la procedura espropriativa immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Biella, n. 108/2018 R.G.E. – da parte di creditori aventi causa o titolo anteriore né possono essere acquisitati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;

DICHIARA che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento della pubblicazione del presente decreto mediante affissione presso l'albo e sul sito internet del Tribunale di Biella;

DICHIARA che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

DISPONE che il professionista OCC, dott. \_\_\_\_\_, nominato Liquidatore, provveda nel più breve tempo possibile alla vendita dell'immobile sito nel Comune di \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ (meglio descritto in ricorso) mediante

asta competitiva e previa pubblicità dell'avviso di vendita nelle forme di cui all'art. 107 L.F. e per un importo a base d'asta pari ad €. 10.000 (prezzo oggetto della proposta irrevocabile d'acquisto formulata dal Sig. \_\_\_\_\_) e, quindi, provveda, con la somma così incassata e quella già messa a disposizione dalla ricorrente secondo quanto previsto dal piano, al pagamento dei creditori preeducibili e del creditore ipotecario;

DISPONE che il Liquidatore depositi in cancelleria previamente il piano di riparto e successivamente prova dei relativi pagamenti, nonché che relazioni al sottoscritto Giudice sull'avvenuta liquidazione entro 180 giorni dalla comunicazione del presente decreto (salvo richiesta di proroga per motivate esigenze liquidatorie) e provvedendo a depositare il rendiconto finale;

DISPONE che il presente decreto ed il piano del consumatore siano pubblicati mediante affissione presso l'albo e sul sito internet del Tribunale di Biella;

DISPONE che il professionista OCC comunichi ai creditori il presente decreto con le modalità di cui all'art. 15, co. 7 L. n. 3/2012;

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente \_\_\_\_\_ per mezzo del proprio difensore, avv. \_\_\_\_\_ e al professionista OCC dott. \_\_\_\_\_

Biella, 11.1.2021

Il Giudice

dott.ssa \_\_\_\_\_